

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 dicembre 2025

Modifiche ai decreti recanti i criteri per l'iscrizione al registro delle varietà vegetali e al decreto del 29 ottobre 2021, inerente le modalità operative per la presentazione delle domande di iscrizione di varietà vegetali. (26A01583)

(GU n.76 del 1-4-2026)

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed in particolare l'art. 7, comma 1, che consente nel caso di varietà le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard, la possibilità di prendere in considerazione i risultati di esami non ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2008, recante «Procedura di iscrizione al registro nazionale di varietà di mais - incluso mais dolce e da pop-corn» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, secondo capoverso dell'allegato A, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2008 pubblicato sul Supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2008, recante «Criteri per l'iscrizione di varietà di patata al registro nazionale delle varietà di specie agrarie» ed in particolare l'allegato A, punto 6 e punto 8, secondo capoverso;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2009, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2009, recante «Istituzione del registro volontario e criteri di valutazione di varietà di Brassica carinata A. Braun (brassica carinata)» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, secondo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 2009, pubblicato nella

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009, recante «Criteri per l'iscrizione di varietà di girasole al registro nazionale delle varietà di specie agrarie» ed in particolare il punto 5 e il punto 7, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2011, recante «Criteri per l'iscrizione di varietà di canapa al registro nazionale delle varietà di specie agrarie» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2011, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 273 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011, recante «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di cereali a paglia (escluso il riso)» ed in particolare il punto 5 e il punto 7, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012, recante «Criteri per l'iscrizione di varietà di lino al registro nazionale delle varietà di specie agrarie» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, recante «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di sorgo, erba sudanese e loro ibridi.» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2014, recante «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di colza, navone o rutabaga, rafano oleifero, ravizzone, senape bianca, senape nera, senape bruna» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2014, recante «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di riso» e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713 con il quale è istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione sementi»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2017, recante «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di soia» ed in particolare il punto 3.2 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017, «Criteri e procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varietà di barbabietola da zucchero» ed in particolare il punto 4 e il punto 6,

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

terzo capoverso dell'allegato, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 9, comma 6, del decreto legislativo n. 20/2021, inerente i caratteri e le condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà nonché il loro valore agronomico e di utilizzazione;

Visto l'art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 20/2021, ai sensi del quale fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni attuative previgenti, ove non incompatibili;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, del 29 ottobre 2021, n. 567226, recante «Modalità operative inerenti alla presentazione delle domande di iscrizione di varietà vegetali nei registri nazionali di specie agrarie ed ortive attraverso la procedura informatica del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)»;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2023, recante «Criteri e procedure tecniche per l'esecuzione delle prove di campo finalizzate all'iscrizione di varietà di specie ad uso foraggero e da tappeto erboso al registro nazionale» ed in particolare il punto 4 e il punto 6, terzo capoverso dell'allegato A, parte integrante del provvedimento;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la nota della Commissione europea «SANTE.G.1/YK/MT (2024) 7317900» dell'11 settembre 2024 con la quale si evidenzia che ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, gli Stati membri stabiliscono che l'ammissione delle varietà sia subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà, escludendo quindi

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti istituzionali.

la possibilita' di prove a carico del costituutore svolte sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorita' competente;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Considerato che i decreti ministeriali citati in premessa, con i quali sono stati adottati i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione al registro nazionale di varieta' di specie agrarie, definiscono, tra le altre cose, le indicazioni operative per lo svolgimento di un anno di prova a carico del costituutore della varieta' e sotto la sorveglianza ufficiale di questo ministero;

Considerato che in applicazione dell'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CEE, nel caso di varieta' ortive, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi standard, possono essere presi in considerazione i risultati di esami non ufficiali e le cognizioni pratiche attinte durante la coltivazione in relazione ai risultati di un esame ufficiale;

Ritenuto necessario conformarsi a quanto richiamato dalla Commissione europea e, pertanto, modificare le procedure tecniche ed operative per la valutazione in campo delle varieta' di specie agrarie escludendo la possibilita' di svolgere un anno di prova sotto sorveglianza ufficiale, a carico del costituutore;

Ritenuto necessario, altresì, modificare il decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste 29 ottobre 2021, n. 567226, ed in particolare l'art. 3 e l'art. 8, al fine di limitare la possibilita' per il costituutore di eseguire un anno di prova a proprio carico, sotto sorveglianza ufficiale, alle sole specie ortive standard;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 20/2021, acquisito in data 15 aprile 2025;

Decreta:

Art. 1

Modifiche ai decreti ministeriali recanti i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione di varieta' di specie agrarie al registro nazionale

1. Al decreto ministeriale 21 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2008, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato A:

- a) il punto 4 e' soppresso;
- b) al punto 6, il secondo capoverso e' soppresso.

2. Al decreto ministeriale 25 gennaio 2008, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato A:

- a) il punto 6 e' soppresso;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.

b) al punto 8, il secondo capoverso e' soppresso.

3. Al decreto ministeriale 27 febbraio 2009, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2009, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

a) il punto 4 e' soppresso;

b) il punto 6, secondo capoverso e' soppresso.

4. Al decreto ministeriale 11 novembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2009, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

a) il punto 5 e' soppresso;

b) il punto 7, terzo capoverso e' soppresso.

5. Al decreto ministeriale 5 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2011, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

a) il punto 4 e' soppresso;

b) il punto 6, terzo capoverso e' soppresso.

6. Al decreto ministeriale 10 ottobre 2011 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 273 della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 22 dicembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

a) il punto 5 e' soppresso;

b) il punto 7, terzo capoverso e' soppresso.

7. Al decreto ministeriale 1° marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

a) il punto 4 e' soppresso;

b) il punto 6, terzo capoverso e' soppresso.

8. Al decreto ministeriale 16 novembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

a) il punto 4 e' soppresso;

b) il punto 6, terzo capoverso e' soppresso.

9. Al decreto ministeriale 13 gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2014, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

a) il punto 4 e' soppresso;

b) il punto 6, terzo capoverso e' soppresso.

10. Al decreto ministeriale 25 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2014, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

a) il punto 4 e' soppresso;

b) il punto 6, terzo capoverso e' soppresso.

11. Al decreto ministeriale 13 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2017, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

a) il punto 3.2 e' soppresso;

b) il punto 6, terzo capoverso e' soppresso.

12. Al decreto ministeriale 15 giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato:

a) il punto 4 e' soppresso;

b) il punto 6, terzo capoverso e' soppresso.

13. Al decreto ministeriale 6 ottobre 2022 pubblicato nella

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.

Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2023, sono apportate le seguenti modificazioni all'allegato A:

- a) il punto 4 e' soppresso;
- b) il punto 6, terzo capoverso e' soppresso.

Art. 2

Modifiche al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 29 ottobre 2021, n. 567226

1. Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 29 ottobre 2021, n. 567226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3,

1) al comma 1, punto c), prima della parola «dichiarazione» sono inserite le seguenti «Limitatamente alle specie ortive standard di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,»;

2) al comma 1, punto h) prima della parola «aziende» sono inserite le seguenti «Limitatamente alle specie ortive standard di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,»;

b) all'art. 8, comma 2, dopo le parole «sotto sorveglianza ufficiale,», sono inserite le seguenti «limitatamente alle specie ortive standard di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,».

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, e' oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2025

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 103

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o sui siti Istituzionali.